

N. 5103 Reg. Sent.
N Appello 2822-13
N. 15903-08 RGNR

(TERM. 90 GG)
Data udienza 24.11.14
Data deposito sentenza 19 FEB. 2015
Data redazione scheda

Imputato: *Bava*

**CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA PENALE**

SENTENZA
Art 599 e ss cpp

Repubblica Italiana
Nel nome del popolo italiano

La Corte d'Appello di Torino - Sezione Terza Penale - riunita in camera di consiglio all'udienza del 24.11.14 nelle persone dei Magistrati

Dott. Luciano Grasso	Presidente
Dott. Franco Corbo	Consigliere
Dott. Vincenzo Bevilacqua	Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei confronti di

BAVA Marco Carlo Geremia, nato a Torino il 7-9-57
RESIDENTE IN CASTIGLIONE TORINESE (TORINO) STRADA SAN MARTINO
N. 48/5 ED IVI ELETTIVAMENTE DOMICILIATO PRESSO MARINI ANGELINA
presente

DIFESO DALL' AVVOCATO METELLO SCAPARONE DI TORINO
AVVOCATO PASQUALE VENTURA DI TORINO

IN PRIMO GRADO IMPUTATO

del delitto di cui agli artt. 595 commi 1, 2 e 3 c.p., perché, intervenendo all'assemblea degli azionisti di Fiat s.p.a, nonché producendo in occasione dell'assemblea un documento a sua firma e pubblicando gli interventi alla citata assemblea sul sito internet <http://web.tiscali.it/marcobava>, interventi che si richiamano nella loro integrità, quindi comunicando con più persone e utilizzando un mezzo di pubblicità, ed in particolare affermando che:

-"vista la fine che è stata fatta fare a Edoardo dichiaro di non volermi suicidare e anche eventuali incidenti potrebbero non essere casuali";

1

-*"parliamo della vicenda Margherita e Gabetti essa non può essere disgiunta dalla mancata verità su Edoardo Agnelli che a 150 km. all'ora non si può spezzare solo gli arti, cosa che è avvenuta secondo il medico... Come mai Margherita dopo 20 anni apre gli occhi sull'eredità dell'Avvocato quando Edo si era opposto sin dall'inizio e Margherita non lo ha mai seguito";*

-*"Ricordo che quando fu assassinato i temi sul tavolo fra Edo e suo padre erano tre: la successione nella Dicembre, l'uscita di Cantarella dalla Fiat e non dare il cognome a Jaky... questi tre temi lo hanno fatto uccidere senza indagini, basti solo dire che l'esame medico appurò che era alto 1 e 75 e pesava 75 kg. contro 1 e 94 di altezza e 120 kg. di peso";*

-*"Ritengo responsabile per omessa vigilanza anche la Sicurezza Fiat che non solo allora non ha protetto sufficientemente Edoardo Agnelli";*

-*"Fiat, Confindustria e Cina corruzione assassini basta affari con chi ha le mani insanguinate";*

-*rivolgendosi quindi direttamente all'amministratore delegato Sergio Marchionne, definito "illusionista temerario e spavaldo", "la Ferrari dell'incidente in Svizzera a chi era intestata? Non crede che stia tamponando con la Fiat visto che stanno diminuendo le distanze di sicurezza per quanto riguarda il suo illusionismo... Dott. Marchionne lei ha copiato il vestito ma sotto non c'è nulla, per cui è assai difficile Luca Montezemolo vedere i meriti di Marchionne che tu hai definito più bravo di te";*

-*il bilancio consolidato di Fiat non altro che frutto di "illusione ottica";*

-*che, mentre parlava dalla postazione precedente, aveva avuto uno strano senso di mancanza di salivazione, che dopo è passato, proprio diretto al labbro vicino al microfono, lasciando così intendere una azione ai suoi danni da parte del servizio di sicurezza Fiat;*

-*proponendo in assemblea un'azione di responsabilità nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione per "l'illusionismo dell'amministratore delegato";*

-*facendo riferimento alle modalità di svolgimento dei lavori dell'assemblea e nella specie alla disposizione di allegare al verbale solo la documentazione strettamente pertinente ai temi posti all'ordine del giorno e quindi al rifiuto di allegare al verbale documenti non rilevanti, "che quanto successo in assemblea ha dimostrato il punto più basso della democrazia assembleare del Gruppo Fiat... che tali forme di terrorismo psicologico non appartengono a chi ha vissuto per molti anni in casa Agnelli e che lo spirito di democrazia e l'apertura di cui è stato portatore l'Avvocato Agnelli anche in assemblea oggi sono stati dimenticati";*

-*definendo il personale della sicurezza Fiat come "Polizia privata nel peggior senso possibile", nonché "aguzzini";*

- *con riferimento all'operazione di acquisto di azioni proprie esortando l'Amministratore Delegato "a finirla con questo bluff e ad ammettere la situazione reale nella quale si trova la Fiat, presentando semplicemente le cose come stanno e chiedendo un aiuto a tutti per consentire a Fiat di uscire da tale situazione";*

-*"Mai più grossa distorsione il capitalismo italiano ha vissuto con lei Dott. Marchionne negli ultimi venti anni perché riuscire a far perdere il 20% sulle azioni proprie Fiat quando tutti quanti puntavano a un rialzo lo scorso anno a 24 euro e solo il piccolo brutto eunuco, te lo ricordo Montezemolo, disse che invece sarebbe*

4

2

sceso e che non c'era ragione che avesse quel prezzo se non la ragione di comprare azioni sul mercato e che la finalità di tutto questo siano le vostre stock options lo trovo veramente fuori luogo”;

-“...e quali sono i nomi degli altri 17 mi passi il termine compagni di abbuffata così almeno è più elegante di quell'altro che tutti quanti abbiamo in testa che fanno l'abbuffata insieme a lei perché si citano 17 top manager posso immaginare che ci sia sicuramente De Meo deus ex machina di questa illusione di marketing che veramente ha qualcosa di ingiustificato e ingiustificabile”;

“..vi sono tangenti pagate dai fornitori? Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti e in particolare Cina e India? Si sono pagate delle Lara (con riferimento a una ex modella brasiliana coinvolta nel febbraio 1999 in una inchiesta della Procura di Milano relativa a fatti di sfruttamento della prostituzione e spaccio di stupefacenti intervistata nell'ambito della trasmissione “Storie Maledette” in onda su Rai 3)? Si è incassato in nero? Si è fatto insider trading?...”;

-“..La differenza fra Marchionne e Valletta è che con Valletta la Fiat andava bene ma per prudenza non si diceva, con Marchionne non vanno bene ma si dice che vanno bene per bluff...Marchionne prestigiatore dell'anno...Per tutto ciò Marchionne illusionista temerario e spavaldo...”;

-“Marco Bava e Ezio Radaelli sono stati oggetto di tentativo di intimidazione da parte della sicurezza Fiat affinché non criticassero la gestione Fiat di Marchionne che ha: 1) tolto dal patrimonio delle controllate 2,3 miliardi di riserve per pagare un dividendo di 500 milioni, dopo aver speso 600 milioni per l'acquisto di azioni proprie su cui Fiat ha perso il 20%; 2) un debito di 1,8 volte il patrimonio; 3) che nel 2007 ha speso altri 43 milioni per consentire a Marchionne di comprare dall'1.8.2008 5 milioni di azioni Fiat a 6 euro circa”;

-“7.3.2008 La Fiat s.p.a. non avrebbe un risultato di 2 miliardi di euro nel 2007, ma sarebbe sotto di 300 milioni di euro se non avesse incassato una riduzione di riserve delle controllate per 2,3 miliardi di euro”;

-“Marchionne depatrimonializza le controllate per 2,3 miliardi di euro e le rivaluta per 1,3 Goodwill = aria fritta”;

-“se Marchionne non avesse speso 400 milioni di euro per acquistare azioni proprie il titolo non sarebbe risalito”;

offendeva la reputazione di Fiat s.p.a. e dei propri organi direttivi con particolare riferimento all'amministratore delegato e legale rappresentante Sergio Marchionne.

Con l'aggravante di consistere le offese nell'attribuzione di fatti determinati.

Con l'aggravante di aver recato l'offesa anche con mezzo di pubblicità e in particolare divulgando le affermazioni offensive attraverso un sito internet. In Torino, il 31 marzo 2008 ed in epoca immediatamente successiva.

APPELLANTI

IL PUBBLICO MINISTERO E LA PARTE CIVILE

avverso la sentenza del TRIBUNALE DI TORINO in data 21/12/2012 (R.G. n. 3125/10 - R.G.N.R. n. 15903/08) che:

visto l'art. 530 c.p.p., assolve BAVA MARCO dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato;

visto l'art. 541 comma 2 c.p.p. condanna la parte civile Fiat s.p.a. al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato, liquidate in euro 3500,00 oltre IVA e CPA; rigetta la domanda di condanna della parte civile al risarcimento dei danni causati all'imputato;

visto l'art. 544 comma 3 c.p.p. indica il termine del 19.2.2012 per il deposito della sentenza.

PARTE CIVILE COSTITUITA:

- FIAT S.P.A. corrente in Torino Via Nizza n. 250, in persona del legale rappresentante pro tempore;

RAPPRESENTATA E DIFESA dall'avvocato Giovannandrea Anfora ed elettivamente domiciliata in Torino presso il suo studio

DIFENSORE DI PARTE CIVILE: avv. Giovannandrea Anfora del Foro di Torino

COSTITUZIONE IN DATA: 23/10/09

Conclusioni delle parti

-il Pubblico Ministero chiede di respingersi la richiesta istruttoria contenuta nella memoria difensiva dell'imputato; nel merito richiama i motivi di appello del PM di primo grado e chiede la condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di reclusione

Il difensore della parte civile presenta conclusioni scritte, chiesta la riforma della impugnata sentenza e condanna dell'imputato al risarcimento del danno. Allegata nota delle spese.

I difensori dell'imputato, prodotta una memoria, richiedono con rinnovazione istruttoria la visione in aula della videocassetta raffigurante gli interventi del BAVA nel corso dell'assemblea FIAT in imputazione; la conferma dell'appellata sentenza e la condanna della parte civile ex art 541, II co cpp.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si discute del reato di diffamazione a mezzo stampa ai danni della querelante FIAT spa a carico di BAVA MARCO C. G.. Questi in veste di azionista aveva partecipato dell'assemblea ordinaria dei soci della Fiat s.p.a., tenutasi il 31.3.2008, con oggetto l'approvazione del bilancio al 31.12.2007, la nomina di amministratore, l'autorizzazione all'acquisto e disponibilità di azioni proprie, il piano di incentivazione ai sensi dell'art. 114 bis D. L.vo 58/1998. Ove intervenendo all'assemblea, nonché producendo in tale occasione un documento a sua firma e pubblicando gli interventi assunti nella

citata assemblea sul sito internet <http://web.tiscali.it/marcobava>, l'imputato avrebbe assunto un comportamento diffamatorio, nei confronti della Fiat Spa, che ritenendosi persona offesa, sporgeva querela in data 1.7.2008.

A seguito di attività istruttoria da parte del PM, BAVA è stato oggetto di rinvio a giudizio avanti al Tribunale di Torino per rispondere del reato di diffamazione, aggravato dall'attribuzione di fatti determinati. Ivi, costituitasi la società querelante come parte civile, egli è stato giudicato con rito ordinario dibattimentale, che si concludeva con la sua assoluzione perché il fatto non costituisce reato, con le articolate motivazioni che di seguito verranno meglio esaminate. La decisione comprendeva, ai sensi dell'art. 541 comma 2 c.p.p., condanna della parte civile Fiat s.p.a. al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato.

La decisione è stata oggetto di appello sia del PM, sia della parte civile.

La parte pubblica lamenta la scorrettezza della decisione del Tribunale che ha escluso la sussistenza del reato di diffamazione, di cui ricorrerebbero invece tutti i presupposti, rispetto a ciascuna delle frasi indicate nella rubrica. Avendo gli interventi del BAVA ecceduto dai limiti del diritto di cronaca e di critica.

Rispetto alla vicenda della morte di Edoardo Agnelli, si sottolinea che i fatti sono stati ormai definitivamente chiariti dalla Autorità Giudiziaria, senza che siano possibili ricostruzioni alternative a quella del suicidio. Le dichiarazioni di BAVA indicate in imputazione sono quindi false e gravemente offensive, posto che esse sono allusive a loschi interessi della famiglia Agnelli ed al fatto che i suoi componenti avrebbero responsabilità nell'omicidio di costui. I riferimenti alla FIAT effettuati dall'imputato e la circostanza notoria che di tale società gli Agnelli erano azionisti di riferimento, evidenzerebbe, si aggiunge, la lesione dei diritti all'onore ed alla reputazione della società querelante. Il Tribunale avrebbe quindi errato nel ritenere che BAVA avesse agito senza volontà di usare espressioni denigratorie e quindi senza dolo. Ricordato che la fattispecie penale *sub iudice* richiede il solo dolo eventuale; sicché alla integrazione del reato è sufficiente la mera consapevolezza che le espressioni usate siano idonee ad offendere posizioni altrui.

Penalmente rilevanti sarebbero pure le critiche rivolte dal BAVA al Servizio di Sicurezza della FIAT, ove tali critiche non avevano alcun fondamento di verità, posto che in tale prospettiva a nulla varrebbe la riconduzione di esse alla circostanza che, come assunto

dall'imputato, il Servizio non era stato comunque in grado di tutelare l'Edoardo anche da suoi gesti anticonservativi.

Il PM sostiene che anche rispetto alle altre affermazioni indicate in rubrica il Tribunale ha erroneamente ritenuto esistenti i fondamenti dell'esercizio della critica.

L'uso dei termini usati da BAVA, *assassini, mani insanguinate, corruzione* ed ancora la domanda retorica su *corruzione, fondi neri, fini illeciti di evasione*, travalicherebbe, infatti, il limite della continenza.

Ove la deposizione Moschetto, autore dei bilanci della società querelante, comprovarebbe la verità dei bilanci stessi e la falsità delle tesi di BAVA, che sarebbero quindi infondate e proposte con una esposizione distorta della realtà. Analoghi argomenti sostengono l'erroneità della tesi assunta dal Tribunale sulle asserzioni del BAVA in merito alla problematica delle *stok options*.

Il contenuto oggettivamente offensivo delle espressioni usate contro Marchionne e la loro estraneità rispetto al contenuto degli argomenti critici in discussione, evidenzerebbe come BAVA abbia ecceduto i limiti della continenza.

Rispetto alla gestione dell'assemblea ed il ruolo del Servizio di Sicurezza, le asserzioni di BAVA sarebbero lontane dall'essere indirette e fantasiose, essendo invece insidiose e gravemente lesive dell'onore. Oltre che infondate. Posto che secondo il PM era stato il comportamento scorretto del BAVA, e prima del Radaelli, a contravvenire alle regole statutarie ed assembleari. Provocando il lecito intervento del personale di vigilanza dell'assemblea. Assente una qualche prossimità temporale tra le offese patite da BAVA e Radaelli e la reazione verbale poi assunta dall'imputato. Sicché sarebbe scorretta la decisione del Tribunale, che ha condotto la vicenda al diritto di reazione ad atti illegittimi altrui.

La parte civile ha sottolineato il risentimento che lo stesso BAVA avrebbe dichiarato di nutrire nei confronti dell'AD, Sergio Marchionne, ed i danni provocati dall'attività di disturbo dell'imputato, nonché la professionalità di tali comportamenti, che in passato gli avevano fruttato benefit quali l'utilizzo gratuito di autovetture. Chiedendosi in tale prospettiva fattuale rinnovazione istruttoria e l'acquisizione della relazione Digos 17.11.2000, rispetto al non favorevole atteggiamento della famiglia Agnelli nei suoi confronti.

Nel merito si lamenta l'erroneità della sentenza rispetto alla ritenuta irrilevanza penale di ciascuno degli argomenti trattati da BAVA ed indicati nella imputazione.

--si osserva che la morte di Edoardo Agnelli è stata pacificamente ricondotta a suicidio dalla AG che si occupa della vicenda. Ove le

asserzioni di BAVA non si collocano in una sede appropriata per quel tema, ma in una assemblea degli azionisti FIAT, facendo riferimento come causa dell'omicidio allo scomodo ruolo dell'Edoardo negli equilibri interni della società. Sicché scorrettamente la sentenza ha ritenuto l'assenza di dolo nell'uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive.

---Si lamenta l'erroneità dell'assoluzione relativamente alla asserzione del BAVA di inaffidabilità dei Servizi di Sicurezza aziendali, contestandosi che le indicazioni di Bava avessero fondamento di verità, laddove questi ha sostenuto che la vigilanza non aveva comunque impedito il suicidio di Edoardo. Ove la vittima era soggetto libero di autodeterminarsi e non coercibile ed ove il breve lasso temporale dell'allontanamento di costui, rispetto alla consumazione del suicidio, non poteva insospettire la vigilanza.

Analogamente errata sarebbe la decisione del tribunale rispetto alle altre frasi di BAVA di critica generale a FIAT. I riferimenti agli accordi con la Cina, al di là ed oltre un lecito esercizio di critica, vedono infatti l'utilizzo di espressioni oggettivamente offensive e gratuite (*corruzione, assassini, insider trading e l'attribuzione di reati, anche contro la morale*).

Anche le osservazioni del BAVA sulla regolarità del bilancio ed il tema delle *Stok Options*, con i riferimenti ai termini *prestigiatore ed illusionista*, secondo l'appellante, hanno travalicato la continenza, con gravi effetti sul mercato, certa la falsità delle asserzioni dell'imputato sul rapporto indebitamento/patrimonio da costui indicato. Rispetto al tema delle *Stok Options* (ovvero una sorta di benefit alla dirigenza), è sottolineata l'irrilevanza sotto un profilo contabile e ragionieristico del beneficio. Ricordato dalla parte civile che la legittimità della critica e la sua irrilevanza penale, richiede che essa si fondi su elementi e dati oggettivi, su una corretta e veritiera riproduzione della realtà fattuale e non sulla menzogna.

Le affermazioni e gli apprezzamenti sull'Amministratore Delegato di FIAT si risolverebbero poi in un gratuito e grave attacco alla persona di costui con epiteti gratuiti e volgari, trasmodando dai limiti della continenza, con l'uso di termini quali *prestigiatore, illusionista e compagni di abbuffata*.

La sentenza avrebbe poi omessa la motivazione sulle ulteriori frasi del BAVA di accusa all'AD (*copiato il vestito, ma sotto non c'è nulla, la Ferrari in Svizzera*).

Lesivi ed illeciti sarebbero ancora, le insinuazioni di sabotaggio ai suoi danni attribuite dal BAVA ai Servizi di Sicurezza (*con riferimento ad un tubicino che potesse danneggiarlo mentre aveva preso la parola*). Incongrua essendo, a dire della parte civile la tesi del tribunale, secondo cui si tratterebbe di accusa indiretta e fantasiosa.

Illecite e non scriminate sarebbero ancora gli appellativi rivolti alla Vigilanza (*i miei aguzzini di oggi*) e alle modalita' di conduzione dell'assemblea (*il punto piu' basso della democrazia assembleare dei gruppi, terrorismo psicologico, polizia privata nel peggior senso del termine*). Ne' come assunto dalla sentenza sarebbe corretto ritenere scriminate tali asserzioni dalla critica e della reazione ad un fatto ingiusto altrui. Posto che la vigilanza era intervenuta per assicurare il rispetto dei tempi ed i modi degli interventi, ove erano passate ore da tale intervento e le offese del BAVA.

Da ultimo e' lamentata l'erroneita' della condanna della p.c. alle spese ex 541 II cpp pronunciata dalla sentenza, rispetto alla oggettiva portata delle frasi offensive pronunciate da BAVA, come riconosciuto dallo stesso Tribunale, laddove per tale ragione non e' stata accolta la domanda dell'imputato di condanna della parte civile al risarcimento dei danni.

Va dato infine atto che con memoria 7.11.14 l'imputato ha fatto riferimento alla giurisprudenza formatasi sulla scia delle corti comunitarie in ordine ai limiti decisori che incontra il giudicante rispetto ad una sentenza assolutoria di primo grado, la cui demolizione implica una diretta valutazione del compendio probatorio. Chiesto che con rinnovazione istruttoria sia visionato l'audio-video dell'intervento dell'imputato in assemblea, necessitando su cio' il contraddittorio.

La corte non ritiene di condividere le ragioni di appello proposte con sostanziale unita' argomentativa dal PM e dalla parte civile. Laddove, con le precisazioni di seguito esposte, la sentenza impugnata appare del tutto condivisibile sia in ordine agli accertamenti di fatto, sia rispetto alla applicazione dei principi di diritto coinvolti nella vicenda.

Per quanto rileva in tal sede, va detto che l'imputato, per sue stesse dichiarazioni, e' un frequentatore abituale e quasi professionale delle assemblee di grandi societa', e non solo della Fiat, oggi parte del giudizio. Societa' di cui possiede minimali pacchetti azionari od anche una sola azione. In tali sedi egli e' uso ad interventi provocatori, con intenti che egli dichiara dimostrativi e di tutela, vera o presunta, degli interessi dell'azionariato diffuso. Siccome ribadito nelle sue spontanee dichiarazioni oggi rese avanti alla Corte. Rispetto alla societa' oggi costituita parte civile, va pure detto che BAVA riteneva di agire anche sulla base di legami personali che egli

8

avrebbe avuto in passato con Edoardo AGNELLI, che aveva frequentato e grazie a cui aveva avuto una qualche conoscenza con alcuni membri della famiglia di costui ed alti dirigenti della Fiat spa, come Cesare ROMITI. In tali ambiti egli aveva avuto pure l'occasione di svolgere una sorta di collaborazione, non retribuita e formalizzata, nell'ambito del gruppo.

Laddove, a necessario chiarimento delle reciproche posizioni dei soggetti interessati, va pure detto che la parte civile sottolinea una certa strumentalita' della attivita' del Bava in ambito assembleare, rispetto al mantenimento di alcuni benefici, ed in particolare l'uso gratuito di autovetture, che la societa' gli avrebbe in passato concesso, per mitigarne la veemenza. Aggiunto che la famiglia Agnelli e lo stesso Edoardo avevano con il tempo cessato le frequentazione del BAVA, di fatto allontanato e non piu' gradito nella presenza.

Va ancora detto che BAVA era, ed e' evidentemente ancora, assertore della tesi che vorrebbe riportare la vicenda della morte di Edoardo AGNELLI, come noto ricondotta dalla AG ad un volontario evento suicidiario senza responsabilita' di terzi, ad un piu' articolato e losco quadro omicidiario, con responsabilita' di non meglio chiariti centri di interesse economici e familiari. In tale prospettiva egli risultando autore di qualche pubblicazione, avendo pure partecipando a trasmissioni televisive di inchiesta, aventi ad oggetto tali tematiche.

In assemblea BAVA aveva esposto interventi che hanno riempito, e talvolta trasmodato, il tempo concesso agli interventori dal regolamento. Nel cui corso BAVA ha avuto toni accesi e polemici, venendo redarguito dalla presidenza. Ove, deve essere riconosciuto, la veemenza e le modalita' espositive proprie di costui, certamente estranee alla pacatezza, riflessivita' e completezza argomentativa, sono evidenti anche da una sommaria lettura delle trascrizioni dei suoi interventi in atti. In assemblea e' capitato pure che egli, al pari di altri interventori, fosse oggetto di una sorta di opera di deciso contenimento da parte degli addetti alla vigilanza, di cui oltre verranno esaminati occasione e contorni. Nei suoi interventi BAVA ha espresso proprie asserzioni su molti aspetti della politica industriale della Fiat e sulle scelte della dirigenza.

Va premesso che, in ottemperanza ai principi della contestazione e del contraddittorio, sono oggi in esame le sole frasi riportate dalla imputazione, nella loro portata singola e nella loro esposizione complessiva. Senza che possano invece assumere rilevanza aspetti estranei alla rubrica.

Si verte del reato di diffamazione ed in particolare del suo atteggiarsi in relazione al diritto di critica. Senza voler tediare il lettore con l'esposizione di principi ormai oggetto di consolidata elaborazione giurisprudenziale, va detto che, in tema di diffamazione, la verità del fatto lesivo dell'onore e del decoro appare irrilevante, ad eccezione della limitata ipotesi oggi non in discussione, di cui all'art 596 cp. Posto che anche la divulgazione di notizie vere, ove non scriminata, costituisce reato (*Sez. 5, Sentenza n. 31613 del 13/06/2008 Ud. (dep. 29/07/2008) Rv. 241177*).

In materia rileva, invece, la valutazione dei contrapposti interessi, del privato alla riservatezza, e del pubblico alla informazione ed alla manifestazione del pensiero. Sicché si sono individuati nei requisiti della verità (*o meglio della verifica della fonte*), dell'interesse pubblico alla informazione e della continenza, i limiti della sciminante alla divulgazione di notizie che, ancorché vere, siano lesive dell'onore del singolo.

Altrettanto noto è il diverso atteggiarsi del diritto di cronaca da quello di critica, che riguarda manifestazione di opinioni, e non di fatti. Comune essendo l'asserzione che esso incontri limiti più ampi del primo, rispetto al requisito della verità. Posto che l'opinione di per sé non può essere né vera né falsa ed il requisito della verità non può che rapportarsi alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle valutazioni e delle opinioni espresse (*cf. Cass sez V 20474-2002*). Nonché della continenza, che presenta una necessaria elasticità, non essendo esclusa dall'uso di epiteti anche offensivi, richiedendosi una contestualizzazione degli aggettivi e delle frasi usate nell'ambito della complessiva economia della esternazione, avendo rilevanza la gravità oggettiva della situazione rappresentata (*cf. Cass V 11950-2005*). Ciò ove l'asprezza della esposizione verbale è in qualche misura propria della critica, in una situazione in cui il carattere partigiano della opinione espressa dall'autore è comunque evidente agli occhi del pubblico, con una diversa capacità lesiva delle affermazioni della critica, che riguarda ontologicamente opinioni, rispetto a quelle della mera cronaca, che deve riguardare verità di fatti. Ammessa quindi nella critica una qualche mordacità nell'esposizione.

Comune in giurisprudenza è tuttavia l'asserzione che il diritto di opinione non può risolversi in un gratuito ed immotivato attacco al bersaglio dell'argomentare. Ove la mera ed immotivata contumelia esorbita certo dal diritto in esame. Da ultimo affermato che il requisito della continenza, proprio anche dell'esimente del diritto di critica, non può equivalere ad obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, essendo consentito l'uso di espressioni aspre e

polemiche, specialmente quando oggetto della censura siano argomenti di ampio e diffuso interesse pubblico. Confine invalicabile è però costituito dal rispetto del bene fondamentale previsto dall'art. 3 della Costituzione, per cui la liceità delle espressioni polemiche va esclusa quando si travalichi questo limite della correttezza del linguaggio, calpestando quel minimo di dignità che va riconosciuto ad ogni essere umano. Sicché' la fattispecie diventa punibile quando la critica abbia funzione di aggressore dell'altrui reputazione con termini inappropriati, slealmente estranei al lessico usuale della polemica, facilmente sostituibili con altri, ugualmente critici, ma compatibili con civili relazioni umane e sociali (cfr Cassazione penale sez. V 11/02/2014 n. 21845). Soluzione che a ben vedere discende dall'applicazione del principio dell'abuso del diritto, nel caso in cui il diritto, nella specie di critica, non sia esercitato in modo consono alla sua essenza, ma costituisca mera occasione di diversi ed illeciti scopi offensivi dell'agente.

Molteplici sono gli ambiti dell'agire umano che, senza pretese di completezza ed a solo fine esemplificativo, riguarda la vita sociale, quella politica, sindacale, religiosa, economica, associativa e sportiva, in cui vi è esplicazione della libertà di pensiero e, correlativamente, di polemica e di critica. Ciascuno di tali ambiti è, a ^{ben} vedere, caratterizzato da una peculiarità propria, sia di grado di tutela, con riferimento alla fonte normativa del corrispondente diritto, sia di materia e di contenuto, sia di lessico e modalità di linguaggio. Ove, evidentemente, ben si percepisce come, ad esempio, la polemica sportiva, che ha trovato una autonoma rilevanza da parte della giurisprudenza (cfr Cassazione penale sez. V 11/02/2014 n. 21845), abbia un contenuto ed un linguaggio che si collocano in ambiti aventi peculiarità proprie e differenti rispetto a quella di altre materie.

Ai fini della valutazione della fattispecie rileva anche l'ambito in cui si collochi l'esercizio della manifestazione del pensiero e quindi la stessa sede in cui la critica si viene ad esplicare. Laddove la comune appartenenza dell'agente e degli uditori alla materia, al suo linguaggio e, di conseguenza all'oggetto della critica, permette che gli argomenti siano da tutti ben collocati ed intesi nella loro esatta portata e significato. Affermato dalla giurisprudenza (cfr Cass. Pen. Sez. 5, Sentenza n. 26410 del 30/04/ Rv. 260581) che allorché l'esercizio del diritto di critica avvenga alla presenza del criticato o, comunque, di coloro che possono validamente contrastarlo, scrimina l'offensore anche la lettura errata del fatto storico su cui la critica si innesta -salvo che si tratti di lettura deliberatamente e strumentalmente effettuata a scopo denigratorio- in quanto la tutela dell'onore può essere efficacemente assicurata dalla reazione difensiva del criticato.

Sicche' occorre che in tali ambiti sia condotta ed apprezzata la valutazione dell'oggettiva portata del dichiarato. Laddove il giudizio e' determinato ed e' portato del comune sentire della collettivita' nel momento storico proprio della rilevazione e dell'apprezzamento del giudicante.

Cio' posto, affrontando il merito della valutazione delle frasi pronunciate da BAVA, va detto che questi e' effettivamente soggetto che, come rilevato dal Tribunale, manifesta la tendenza ad esternazioni non particolarmente "educate" e spesso non consone ad una appropriata dialettica. Dai toni eccessivamente polemici, in alcune occasione financo inopportuni. Senza che tali caratteri equivalgano pero' di per se' a ritenere provata la commissione del reato di diffamazione.

Per dare un ordine logico all'esame della vicenda, conviene seguire la partizione ragionata delle asserzioni del BAVA fatta propria dalla sentenza, peraltro seguita da tutte le parti processuali nei propri interventi. Tuttavia posticipando l'esame delle dichiarazioni dell'imputato sulle vicende di Edoardo Agnelli, che presentano caratteri e peculiarita' proprie rispetto alle altre in esame.

Come gia' argomentato dall'impugnata sentenza, le esternazioni di BAVA sulla dirigenza, la gestione e le scelte imprenditoriali ed aziendali, quand'anche in piu' occasioni del tutto inopportune, rientrano tuttavia nell'ambito di un esercizio del diritto di critica, in ambito societario ed aziendale. Sia per il loro contenuto oggettivo, sia per la sede in cui la vicenda si colloca.

L'assemblea annuale degli azionisti di una grande societa' per azioni vede infatti una ontologica diversificazione sia di funzione, che di concreta conoscenza della realta' aziendale, e per tal via una qualche contrapposizione, tra il capitale di controllo, che determina la gestione dell'impresa, e l'azionariato diffuso, che quelle conoscenze e quel controllo difficilmente e' in grado di esprimere, e che si limita alla partecipazione al capitale ed agli utili di gestione, se prodotti e se destinati ai soci. Ove, alla luce delle relative disposizioni civilistiche, e' certamente da riconoscersi in capo a ciascuno degli azionisti un potere di controllo, cui e' implicita la critica anche aspra dell'attivita', delle strategie e delle scelte dell'amministrazione. I contenuti delle asserzioni del BAVA sono del resto riconducibili a temi, vicende, scelte economiche ed imprenditoriali, cosi' certamente intese da una platea qualificata quale era quella che frequentava l'assemblea degli azionisti FIAT. Ne' pur talvolta inopportune le asserzioni arrivano ad integrare la mera contumelia di per se' penalmente rilevante.

Cio' vale rispetto alle frasi ritenute diffamatorie contenenti critiche generali alla gestione Fiat (*"Fiat, Confindustria e Cina corruzione assassini basta affari con chi ha le mani insanguinate"*; *"..vi sono tangenti pagate dai fornitori? Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti e in particolare Cina e India? Si sono pagate delle Lara?"* (con riferimento a una ex modella brasiliana coinvolta nel febbraio 1999 in una inchiesta della Procura di Milano relativa a fatti di sfruttamento della prostituzione e spaccio di stupefacenti intervistata nell'ambito della trasmissione "Storie Maledette" in onda su Rai 3) *Si è incassato in nero? Si è fatto insider trading?..."*).

Con tali asserzioni, come correttamente già assunto dal Tribunale, viene fatto riferimento alla notoria problematica del rispetto per i diritti umani nella Repubblica Popolare Cinese, con una decisa critica rispetto alle relazioni aziendali tenute in quel paese. Ne', stante il contesto, l'uso delle parole "corruzione, assassini", nemmeno univocamente indirizzate al management FIAT, può comportare il superamento della continenza. Ove in sostanza la critica appare diretta ed intesa al fatto che la querelante, e l'associazione di categoria, abbia rapporti con paesi che calpestano i diritti umani. Ne' possono essere ritenuti diffamatori i riferimenti al nero, all'insider trading od alle Lara, proferiti in termini ipotetici, rispetto a vicende oggettivamente non estranee alla storia imprenditoriale del paese.

Cio' vale rispetto alle frasi concernenti il bilancio Fiat 2007. Ovvero, lo si deve segnalare, uno degli oggetti in discussione nella assemblea ordinaria annuale dei soci in cui si collocano gli eventi. Unica e propria sede in cui soci di minoranza hanno diritti di informazione e critica sulle modalità di redazione del bilancio e sulla sua *verita'*. Inteso il termine in senso contabile e ragionieristico, nell'ambito di innegabili ambiti di opinabilità e discrezionalità, rispetto alla rappresentazione della realtà. Ove il termine "*illusione ottica*" riferito al bilancio da BAVA e' in ambito contabile e ragionieristico termine comune per indicare le divergenze tra realtà fattuale e realtà indicata in bilancio. Analoghe argomentazioni valgono per le ulteriori dichiarazioni incriminate (*"...e quali sono i nomi degli altri 17 mi passi il termine compagni di abbuffata così almeno è più elegante di quell'altro che tutti quanti abbiamo in testa che fanno l'abbuffata insieme a lei perché si citano 17 top manager posso immaginare che ci sia sicuramente De Meo deus ex machina di questa illusione di marketing che veramente ha qualcosa di ingiustificato e ingiustificabile"*; *"7.3.2008 La Fiat s.p.a. non avrebbe un risultato di 2 miliardi di euro nel 2007, ma sarebbe sotto di 300 milioni di euro se non avesse incassato una riduzione di riserve delle controllate per 2,3 miliardi di euro"*; *"Marchionne depatrimonializza le controllate per 2,3 miliardi di euro e le rivaluta per 1,3 Goodwill = aria fritta"*; *"se Marchionne non avesse speso 400 milioni di euro per acquistare azioni proprie il titolo non sarebbe risalito"*; *"Marco Bava e Ezio Radaelli sono stati oggetto di tentativo di intimidazione da parte della sicurezza Fiat affinché non criticassero la gestione Fiat di Marchionne che ha: 1) tolto dal patrimonio delle controllate 2,3 miliardi di riserve per pagare un dividendo di 500 milioni, dopo aver speso 600 milioni per l'acquisto di azioni proprie su cui Fiat ha perso il 20%; 2)*

un debito di 1,8 volte il patrimonio; 3) che nel 2007 ha speso altri 43 milioni per consentire a Marchionne di comprare dall'1.8.2008 5 milioni di azioni Fiat a 6 euro circa"). Ove si tratta sempre di critica rispetto ad aspetti gestionali, criteri di bilancio e di valutazione di poste, certo aspra e diretta ad attaccare il *management* che ne era autore. In presenza di tale carattere non emerge una qualche gratuita' dei termini usati. Ne' essi integrano la mera contumelia, tale da travalicare la continenza espressiva. A nulla valendo poi che, come non si ha motivo di dubitare, anche alla luce delle dichiarazioni dell'autore del bilancio medesimo, di cui il Tribunale ha ritenuto di disporre l'audizione come teste, le critiche del BAVA fossero da ritenersi infondate. Posto che la sede assembleare era proprio l'occasione per esprimere richieste e critiche al management che ivi aveva facolta' di replica. Nell'ambito di temi assai complessi ed articolati, implicanti criteri ampiamente valutativi, quali quelli dell'indebitamento, distribuzione delle riserve delle controllate o dell'indicazione della spesa per le *stock options*, acquisto azioni proprie e valore della partecipazione azionaria nel mercato mobiliare. Come emerge dalla stessa deposizione del MOSCHIETTO.

Presente la controparte della critica, che aveva pieni ed ampi poteri di replica, non emergono poi volontarie, serie e fraudolente distorsioni della realta' ad opera del BAVA, che eccedano il mero errore interpretativo o del ricordo. Tali da travalicare il limite della opinabilita' che della critica e' fondamento.

Ne' penale rilevanza puo' essere attribuita alle frasi del BAVA concernenti l'amministratore delegato Sergio MARCHIONNE. Peraltro in tal sede da valutarsi in quanto esse riguardino ed abbiano carattere lesivo della societa' FIAT oggi querelante, costituita parte civile ed appellante.

In tale ambito e' condivisibile la sentenza che riconosce essere indubbio che BAVA abbia preso di mira con particolare pervicacia la figura di costui, rivolgendogli una pluralita' di apprezzamenti poco complimentosi con riferimenti anche ad aspetti personali ("illusionista temerario e spavaldo"; "la Ferrari dell'incidente in Svizzera a chi era intestata? Non crede che stia tamponando con la Fiat visto che stanno diminuendo le distanze di sicurezza per quanto riguarda il suo illusionismo... Dott. Marchionne lei ha copiato il vestito ma sotto non c'è nulla, per cui è assai difficile Luca Montezemolo vedere i meriti di Marchionne che tu hai definito più bravo di te"; indicata la promozione di azione di responsabilità nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione a causa di quello che BAVA ha definito "l'illusionismo dell'amministratore delegato"; l'esortazione nei confronti dell'Amministratore Delegato con riferimento all'operazione di acquisto di azioni proprie "a finirla con questo bluff e ad ammettere la situazione reale nella quale si trova la Fiat, presentando semplicemente le cose come stanno e chiedendo un aiuto a tutti per consentire a Fiat di uscire da tale situazione"; "mai più grossa distorsione il capitalismo italiano ha vissuto con lei Dott. Marchionne negli

ultimi venti anni perché riuscire a far perdere il 20% sulle azioni proprie Fiat quando tutti quanti puntavano a un rialzo lo scorso anno a 24 euro e solo il piccolo brutto eunuco, te lo ricordo Montezemolo, disse che invece sarebbe sceso e che non c'era ragione che avesse quel prezzo se non la ragione di comprare azioni sul mercato e che la finalità di tutto questo siano le vostre stock options lo trovo veramente fuori luogo"; "...la differenza fra Marchionne e Valletta è che con Valletta la Fiat andava bene ma per prudenza non si diceva, con Marchionne non vanno bene ma si dice che vanno bene per bluff...Marchionne prestigiatore dell'anno...Per tutto ciò Marchionne illusionista temerario e spavaldo..."; "...e quali sono i nomi degli altri 17 mi passi il termine compagni di abbuffata così almeno è più elegante di quell'altro che tutti quanti abbiamo in testa che fanno l'abbuffata insieme a lei perché si citano 17 top manager posso immaginare che ci sia sicuramente De Meo deus ex machina di questa illusione di marketing che veramente ha qualcosa di ingiustificato e ingiustificabile").

Ove in sostanza il tutto si rapporta alla convinzione del BAVA secondo cui l'A.D. avrebbe mistificato la reale situazione della Fiat facendo apparire che i risultati ottenuti erano assai migliori del reale. Cio' che però rientra nell'ambito del diritto critica del socio di minoranza, stante la materia e l'ambito in cui si collocano gli eventi. Quand'anche si trattasse di critica ingiustificata o persino pretestuosa. Ne' i termini usati (illusionista, prestigiatore) sono avulsi dal contesto espressivo, avendo la funzione di sintetizzare questa valutazione negativa delle modalità operative e delle scelte del MARCHIONNE nel suo ruolo di amministratore delegato di Fiat. Il riferimento alla Ferrari ed all'incidente in Svizzera, così dando conto di uno specifico argomento sviluppato dall'appellante, non pare infine avere alcuna portata lesiva dell'onore, parendo da riferirsi alla richiesta dell'informazione se l'automezzo fosse riconducibile all'azienda.

Parimenti condivisibili sono le soluzioni assunte dal Tribunale sulla irrilevanza penale delle asserzioni del BAVA concernenti la gestione dell'assemblea e il ruolo del servizio di sicurezza.

Rispetto alla dichiarazione dell'imputato sul senso di mancamento avuto mentre parlava al microfono ed alla richiesta se vi fosse un tubicino (come emerge dalla trascrizione integrale DVD 2, 44'.36'', intervento n. 2) con allusione ad una sorta di tentativo di lesione della sua persona, si tratta effettivamente di asserzione talmente indiretta e fantasiosa, da non avere alcun fondamento di credibilità. Tanto che effettivamente essa suscitò ilarità nell'assemblea, dolendosi il BAVA delle risa. Senza che essa sia suscettibile di una valutazione di una qualche univocità in senso lesivo di chicchessia.

Le restanti asserzioni dell'imputato¹ rientrano invece in una opinabile, ma lecita critica alle modalità di svolgimento dei lavori

¹ Bava ha affermato "che quanto successo in assemblea ha dimostrato il punto più basso della democrazia assembleare del Gruppo Fiat...che tali forme di terrorismo

dell'assemblea, delle regole sulla durata degli interventi e sulla produzione di documentazione imposte agli interventori, nonché sull'atteggiamento della Sicurezza.

In tale contesto collocandosi il dissenso del BAVA e di altro azionista, Ezio RADAELLI. Ove quest'ultimo, sfiorato il tempo a lui destinato ha avuto *problemi* nel consegnare la documentazione che aveva con sé al Presidente dell'assemblea, venendo in qualche modo affrontato fisicamente dal personale della Sicurezza. Come congruamente ricostruito dal Tribunale sulla scorta dell'audiovideo e le dichiarazioni di altri interventori, ed in particolare il CUSANI. Laddove le asserzioni di BAVA appaiono rientrare in un lecito diritto di critica con uso di termini forti, ma comunque non scollegati dal contesto fattuale vissuto. Esse sono poi comunque coperte quanto meno dall'esimente di cui all'art. 599 comma II c.p. Siccome correttamente già ritenuto dalla sentenza. Le vicende collocandosi entrambe nel medesimo contesto spazio-temporale, in rapporto funzionale e di causa ed effetto l'una dell'altra. Cio' che secondo l'indicazione giurisprudenziale consente l'operatività dell'esimente (cfr Cass. Sez. I sent. 16970/08; Cass. Sez. V sent. 43173/12).

Ne', da ultimo, ad avviso della Corte possono essere accolti i motivi di appello relativamente alle **frasi inerenti la famiglia Agnelli e la morte di Edoardo².**

psicologico non appartengono a chi ha vissuto per molti anni in casa Agnelli e che lo spirito di democrazia e l'apertura di cui è stato portatore l'Avvocato Agnelli anche in assemblea oggi sono stati dimenticati" (DVD 2, 1h.23'.30", memoria parte civile, pp. 1-2 intervento n. 4);

ha definito il personale della sicurezza Fiat come "Polizia privata nel peggior senso possibile", nonché "aguzzini"; (DVD 2 1h.22'.30", memoria parte civile p. 2 intervento 4; DVD 3 10'.23", memoria parte civile p. 1 intervento n.6), ha poi affermato che "Marco Bava e Ezio Radaelli sono stati oggetto di tentativo di intimidazione da parte della sicurezza Fiat affinché non criticassero la gestione Fiat di Marchionne che ha: 1) tolto dal patrimonio delle controllate 2,3 miliardi di riserve per pagare un dividendo di 500 milioni, dopo aver speso 600 milioni per l'acquisto di azioni proprie su cui Fiat ha perso il 20%; 2) un debito di 1,8 volte il patrimonio; 3) che nel 2007 ha speso altri 43 milioni per consentire a Marchionne di comprare dall'1.8.2008 5 milioni di azioni Fiat a 6 euro circa"

² "vista la fine che è stata fatta fare a Edoardo dichiaro di non volermi suicidare e anche eventuali incidenti potrebbero non essere casuali";

"parliamo della vicenda Margherita e Gabetti essa non può essere disgiunta dalla mancata verità su Edoardo Agnelli che a 150 km. all'ora non si può spezzare solo gli arti, cosa che è avvenuta secondo il medico... Come mai Margherita dopo 20 anni apre gli occhi sull'eredità dell'Avvocato quando Edo si era opposto sin dall'inizio e a Margherita non lo ha mai seguito";

Si tratta qui della parte forse piu' delicata e controversa della odierna vicenda processuale. Tant'e' che su di essa maggiormente si sono articolati gli interventi degli appellanti. L'intervento fa riferimento alla triste vicenda della morte di Edoardo AGNELLI³. Qui non e' in discussione l'uso di parole direttamente offensive, ma la prospettazione e l'insinuazione. Affermata infatti con presupposizione la circostanza che Edoardo non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato ucciso, BAVA insinua l'accusa di omicidio in capo ai suoi familiari, per interessi economici, di potere e di successione. Come evidente dai riferimenti a Margherita, all'eredita' ed ai temi discussi tra Edo e suo padre prima della morte. Si tratta di affermazioni certamente gravi da un punto di vista sociale e morale ed altrettanto certamente suscettibili di valutazione ai fini della lesivita' dell'onore di chi ne sia stato bersaglio. Tanto piu' ove, ripetendo le modalita' espositive sue proprie, le affermazioni di BAVA sono del tutto assertive e prive di una qualche esposizione logica o ragionata. Che caratterizzerebbero invece la critica e la sua portata scriminante. Tanto piu', ancora, che le frasi in questione sono state pronunciate da BAVA all'inizio del suo primo intervento, in una fase assembleare che avrebbe dovuto riguardare l'approvazione del bilancio (si veda alle pp. 14-15 del verbale dell'assemblea, DVD 1 tra 1h.07'.47" e 1h.08'.51"). Sicche' l'argomento concretamente sviluppato dall'imputato era evidentemente del tutto estraneo ed avulso a quello che doveva essere oggetto del suo intervento nella sede assembleare.

Ad avviso della Corte appare tuttavia rilevante valutare quali siano i soggetti lesi da tali affermazioni. Al di la' dell'importanza dell'argomento per il BAVA, che sarebbe stato molto amico dell'AGNELLI, e dalle convinzioni ed i dubbi di costui sulle circostanze della morte dell'Edoardo, ritenuti rilevanti dalla impugnata sentenza per ritenere che questi abbia agito rispetto alle prime tre frasi riportate senza la volonta' di "fare uso di parole ed

"ricordo che quando fu assassinato i temi sul tavolo fra Edo e suo padre erano tre: la successione nella Dicembre, l'uscita di Cantarella dalla Fiat e non dare il cognome a Jaky...questi tre temi lo hanno fatto uccidere senza indagini, basti solo dire che l'esame medico appurò che era alto 1 e 75 e pesava 75 kg. contro 1 e 94 di altezza e 120 kg. di peso";

"ritengo responsabile per omessa vigilanza anche la Sicurezza Fiat che non solo allora non ha protetto sufficientemente Edoardo Agnelli";

³ Edoardo AGNELLI, come noto, è deceduto il 15.11.2000 in seguito a suicidio, stando alle conclusioni delle relative indagini, in quanto si era gettato da un viadotto dell'autostrada A6 nei pressi di Fossano.

espressioni socialmente interpretabili come offensive in cui consiste il dolo della diffamazione (Cass. Sez. V sent. 7597/99).

Il reato di diffamazione e' infatti norma posta a presidio penale del diritto all'onore. Diritto della personalita' definito come assoluto, necessario, di natura non patrimoniale, personalissimo, di strettissima inerenza rispetto al soggetto che ne e' titolare. Con caratteri di intrasmissibilita' ed indisponibilita'. Oggetto e bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice sono onore e decoro della persona. Ovvero sia il sentimento del proprio valore sociale, quanto la reputazione agli occhi della comunita', l'opinione o la stima di cui gode l'individuo, il "senso della dignita' personale in conformita' all'opinione del gruppo sociale". La posizione sociale che riveste il soggetto interessato e le qualita' della persona offesa.

Sotto un profilo soggettivo trova tutela sia la persona fisica che quella giuridica, cui la giurisprudenza riconosce ormai la possibilita' di ricondurre l'imputazione dei beni oggetto della tutela. Impedendo che ad entrambi siano attribuiti qualita' o fatti disonoranti, in quanto tali in grado di ledere il bene protetto dalla norma. Al di la' della loro verita'. Laddove tale carattere concorre insieme alle altre note condizioni dell'interesse pubblico alla propalazione e della continenza espressiva, alla valutazione del bilanciamento dei diritti contrapposti e, quindi, alla configurabilita' delle scriminanti.

Il reato e', come di elementare conoscenza, punito a querela della persona offesa. Ovvero il titolare del bene, dell'onore e del decoro, della posizione soggettiva protetta dalla norma. Ove la querela rappresenta lo strumento attraverso cui il soggetto passivo, e non altri, puo' far valer le proprie ragioni.

L'individuazione del soggetto passivo della diffamazione, che incide sulla legittimazione attiva al diritto di querela, deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta: natura e portata dell'offesa; circostanze narrate, oggettive e soggettive; riferimenti personali e temporali, e simili. Questi elementi, e tutti gli altri che la vicenda offre, debbono essere complessivamente valutati, di guisa che possa ricavarsi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale, sia come fatto preprozessuale, cioe' come piena e immediata consapevolezza dell'identita' del destinatario delle frasi potenzialmente lesive dell'onore e del decoro.

In tale prospettiva e rispetto al carattere personalissimo del diritto in discussione e della sua tutela occorrendo ricordare il dettato dall'art. 597 c.p. a mente del quale *se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla*

18

memoria del defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato ...

Appare allora evidente che nessuna delle prime tre frasi di Bava in giudizio riguardino e propongano notizie lesive della società FIAT spa, persona giuridica querelante. Avendo invece ad oggetto vicende familiari e finanziarie di soggetti fisici differenti. Ove FIAT è, al più ed indirettamente, l'oggetto delle questioni familiari di quei diversi soggetti. In forma peraltro assai sfumata e mediata Posto che essa viene evocata solo a proposito del "l'uscita di Cantarella dalla Fiat". Laddove certamente e solo alle questioni familiari degli Agnelli, estranea alla querelante, sono da ricondurre gli oggetti delle asserzioni del BAVA. Ovvero la successione nella Dicembre, che a quanto consta, in base ad una sommaria lettura delle pagine economiche dei quotidiani, e', od era, la società di controllo, la cassaforte degli Agnelli. Ove certamente all'ambito privato e familiare sono da ricondurre gli altri riferimenti del BAVA (a Margherita e Gabetti essa non può essere disgiunta dalla mancata verità su Edoardo Come mai Margherita dopo 20 anni apre gli occhi sull'eredità dell'Avvocato quando Edo si era opposto sin dall'inizio e a Margherita non lo ha mai seguito quando fu assassinato i temi sul tavolo fra Edo e suo padre erano tre: la successione nella Dicembre, l'uscita di Cantarella dalla Fiat e non dare il cognome a Jaky...). Sicché non appare corretto che, come assunto dalla parte civile, riprendendo un inciso motivazionale della impugnata sentenza, venisse dal BAVA fatto riferimento come causa dell'omicidio dell'Edoardo allo scomodo ruolo negli equilibri interni Fiat. Posto che se mai lo scomodo ruolo di costui era riferito alla compagine familiare. Ne' appare rilevante che i soggetti e la famiglia presa di mira dal BAVA si individuino negli azionisti di riferimento della società, come sostenuto dal PM. Posto che tale circostanza non vale certo a ritenere trasponibile in capo alla società posizioni soggettive proprie e personali di costoro. A ciò ostando la diversa soggettività giuridica esistente tra socio e società e la diversa imputazione di posizioni e diritti. Laddove la querelante appare ricorrere nelle parole del BAVA, che oggettivamente furono pronunciate e che costituiscono l'odierna imputazione, al più solo come oggetto delle vertenze familiari esistenti. Senza che nessun fatto lesivo dell'immagine della società sia espresso dalle frasi in imputazione. Ove appare allora rilevante osservare che nessuno della famiglia Agnelli, titolare immediato e diretto della posizione tutelata, abbia ritenuto di proporre querela, in proprio od in forza di diritto successorio. Non ritenendosi leso o comunque non ritenendo di querelarsi, per scelte e ragioni che devono ritenersi libere, legittime e certo degne di tutela. Non aparendo quindi ammissibile una sorta di gestione di terzo di interessi, per di più personalissimi, altrui.

Ne' penale rilevanza puo' essere riconosciuta alla ultima frase del BAVA relativamente alla ritenuta responsabilita' per omessa vigilanza della Sicurezza Fiat che non solo allora non ha protetto sufficientemente Edoardo. Frase che sola tra quelle in esame coinvolge la querelante. Posto che si tratta di considerazione che, senza essere offensiva nelle modalita' del dichiarato, appare certo scriminata dal diritto di critica. Come correttamente assunto dalla impugnata sentenza (cfr p. 13 e ss.), enunciando una elementare verita'; e' chiaro che se qualcuno si era assunto il compito di tutelare Edoardo AGNELLI non lo ha svolto in modo adeguato, sia che egli sia stato ucciso, sia che si sia suicidato. Laddove, si noti, anche la parte civile ammette sia l'esistenza sia l'attivazione del servizio di sicurezza a tutele familiari, limitandosi a confutare la fondatezza dell'assunto e delle critiche di inefficienza. Posto che il tutelato sarebbe stato in definitiva soggetto libero di muoversi e soggetto non coercibile. Cio' che pero' colloca la vicenda nell'ambito della contrapposizione di differenti posizioni argomentative, che non escludono, ma che sono, anzi, lo stesso fondamento del diritto di critica.

Corretta e da confermarsi per il grado di appello, appare la decisione del Tribunale che ha denegato l'accoglimento della domanda di BAVA di condanna della parte civile al risarcimento del danno, non emergendo assolutamente alcun profilo di colpa da parte di FIAT spa nell'esercizio dell'azione civile.

Come correttamente osservato dalla impugnata sentenza, condivisa sul punto dalla Corte, esiste invece una oggettiva portata offensiva di alcune delle affermazioni del BAVA oggi in giudizio. La cui rilevanza penale ha trovato esclusione solo in costanza del riconoscimento della scriminate della critica, non solo nell'ambito del bilanciamento degli interessi contrapposti, ma anche nell'ambito di una articolata e complessa valutazione oggettiva delle sue propalazioni. Laddove appare significativo che lo stesso PM di primo grado, prima, ed il PG, poi, abbiano promosso e sostenuto l'appello avverso la sentenza assolutoria di primo grado.

A nulla valendo in proposito l'argomento sviluppato dal Tribunale sulla enorme sproporzione tra le risorse economiche disponibili dall'imputato, mero impiegato, e la societa' querelante. Per le medesime ragioni deve pero' riformarsi la decisione assunta dalla impugnata sentenza sulla domanda dell'imputato di condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute. Posto che ad avviso della Corte, in costanza del contenuto oggettivo delle affermazioni del BAVA, ricorrono fondati motivi ex art 541 II cpp per la compensazione delle spese processuali sostenute da costui.

Pqm

Visto l'art. 605 c.p.p.


In parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara compensate le spese processuali sostenute dall'imputato in entrambi i gradi di giudizio.

Conferma nel resto.


Fissa in giorni 90 il termine di deposito della sentenza.

Torino li' 24.11.14

Consigliere est.
Dr V M BEVILACQUA



il Presidente
Dott. Luciano GRASSO



Depositato in cancelleria
19 FEB. 2015

espl

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE
(D.ssa Stefania ALESSO)

